Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **870.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, allo elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

complementi di astronomia.

Art. 2.

Nell'art. 82, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

geofisica mineraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1983, n. **871.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo il titolo VI, relativo alle scuole di perfezionamento e di specializzazione annesse alla facoltà di farmacia, è aggiunto il nuovo seguente titolo relativo ai centri dell'Università:

Titolo VII

CENTRI DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

Facoltà di medicina e chirurgia
Centro di studi biochimici sul morbo di Cooley

Art. 316. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara è istituito il centro di studi biochimici sul morbo di Cooley, che per le finalità perseguite e per la diffusione della talassemia è centro di medicina preventiva e sociale.

Art. 317. — Gli scopi del centro sono:

a) le definizioni della struttura e dell'espressione dei geni globinici nelle talassemie;

b) la diagnostica prenatale e postnatale delle talassemie;

c) la terapia molecolare delle talassemie.

Art. 318. — Organi di governo del centro sono:

a) il consiglio direttivo;

b) il direttore del centro.

Art. 319. — Il consiglio direttivo è costituito da tre professori di ruolo del gruppo discipline biochimiche dell'Università di Ferrara.

I membri del consiglio direttivo sono nominati dal rettore su proposta della facoltà di medicina e chirurgia per un triennio e possono essere rinominati.

Il consiglio direttivo è presieduto dal direttore del centro.

Art. 320. — Compiti del consiglio direttivo sono:

a) proporre al rettore la nomina del direttore del centro scelto tra membri del consiglio stesso;

b) coordinare i programmi e l'attività del centro;

c) deliberare sulla relazione annuale del direttore del centro e inoltrarla al rettore e al preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Il consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o uno dei suoi membri ne faccia motivata richiesta al direttore.

Art. 321. — Il direttore del centro è nominato dal rettore, su proposta del consiglio direttivo, che lo sceglie tra i suoi membri.

Il direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Compiti del direttore sono:

a) curare l'attività del centro in base alle delibere programmatiche del consiglio direttivo;

b) disporre che lo svolgimento dell'attività dei ricercatori avvenga secondo modalità predisposte dal consiglio direttivo e nel rispetto della normativa concernente i ricercatori di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1980, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) seguire quanto necessario per il buon funzionamento del centro stesso;

d) preparare alla fine di ogni anno accademico una relazione sull'attività del centro che viene esaminata ed approvata dal consiglio direttivo ed inoltrata al rettore e al preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 322. — Il direttore del centro è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro stesso.

Il centro dispone di proprie attrezzature iscritte in apposito inventario, tenuto in consegna dal direttore del centro in conformità alle norme contabili ed amministrative in vigore per gli istituti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Art. 323. — I fondi per il funzionamento del centro sono quelli provenienti da erogazioni di enti pubblici e privati interessati alle finalità istituzionali e scientifiche sia di base che applicate. Il centro può disporre anche di eventuali contributi concessi dall'Università sul proprio bilancio in armonia a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Art. 324. — Possono svolgere attività di ricerca presso il centro i ricercatori italiani e stranieri interessati al problema della patologia molecolare del morbo di Cooley e che siano autorizzati dal direttore del centro, previa specifica richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1984
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Gabiano » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Gabiano » corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Gabiano » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1981, n. 298;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Gabiano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1981.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1984, con la denominazione di origine controllata « Gabiano » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro

sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Gabiano ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Gabiano » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata » a condizione che a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Gabiano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1983
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 378

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « GABIANO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gabiano » è riservata al vino rosso che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Gabiano » è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni: Barbera dal 90 al 95%, Freisa e Grignolino da soli o congiuntamente dal 5 al 10%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Gabiano » comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite nei comuni di Gabiano e di Moncestino in provincia di Alessandria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata « Gabiano », di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell'iscrizione all'albo, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni di fondo valle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La produzione di uva ammessa per il vino « Gabiano » non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro di coltura specializzata. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuati nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Gabiano e Moncestino, in provincia di Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Gabiano » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Gabiano » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso e con profumo caratteristico dopo l'invecchiamento;
sapore: asciutto, armonico e di giusto corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Gabiano » ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a 12,5, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Gabiano » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Gabiano » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(262)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 1984.

Nomina del sindaco di Napoli a commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma di edilizia residenziale nel territorio del comune di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 80, 82 e 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, concernenti la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana del comune di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745, che ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984 il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, già prorogato al 31 dicembre 1983 con la legge 23 dicembre 1982, n. 940, previsto per l'attuazione del citato programma straordinario di edilizia residenziale nell'ambito del territorio del comune di Napoli;

Visto il proprio decreto in data 1° gennaio 1984 con il quale il consigliere di Stato dott. Giuseppe Conti è stato confermato, con i poteri di cui al terzo comma dello art. 84 della legge 14 marzo 1981, n. 219, commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma di edilizia residenziale nell'ambito del territorio del comune di Napoli, fino all'insediamento degli organi ordinari del comune di Napoli e comunque non oltre il 30 giugno 1984;

Considerato che il consiglio comunale di Napoli ha proceduto in data 24 gennaio 1984 alla elezione del sindaco nella persona del dott. Franco Picardi;

Decreta:

Il sindaco di Napoli, dott. Franco Picardi è nominato, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, commissario straordinario di Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981 citata in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1984

Il Presidente: CRAXI

(747)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 febbraio 1984.

Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1981;

Vista la nota n. 10/1/3008 del 4 agosto 1983, con la quale l'INAIL ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione, tenutosi in data 18 luglio 1983, concernente la nuova tariffa dei premi suddetti;

Ritenuta la necessità di approvare la tariffa stessa;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono fissati nelle misure di cui all'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 3 febbraio 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

ALLEGATO

PREMIO ANNUO

I - APPARECCHI RADIOLOGICI

A) *Di diagnostica*:

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	L.	1.302.000
2) installati presso consorzi antitubercolari	»	548.000
3) installati presso studi privati di radiologia	»	878.000
4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico	»	325.000
5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria	»	260.000

B) *Di terapia* (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	L.	516.000
2) installati presso studi privati	»	344.000

II - SOSTANZE RADIOATTIVE IN USO

(di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 19 luglio 1967, e successive modifiche o integrazioni)

1) *Nuclidi di radiotossicità molto elevata (gruppo I)*:

per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 10 millicurie	L.	35.000
quota fissa oltre a 10 millicurie	»	150.000

2) *Nuclidi di radiotossicità elevata (gruppo II)*:

per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 100 millicurie	L.	4.000
quota fissa oltre 100 millicurie	»	100.000

3) *Nuclidi di radiotossicità moderata (gruppo III)*:

per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 1000 millicurie	L.	400
quota fissa oltre 1000 millicurie	»	150.000

4) *Nuclidi di radiotossicità debole (gruppo IV)*:

per ogni millicurie (o frazione di millicurie) e sino a 10.000 millicurie	L.	50
quota fissa oltre 10.000 millicurie	»	100.000

(715)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1983.

Proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata e integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 settembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 settembre 1983, con il quale è disposta la proroga per tre mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 30 settembre 1983;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 29 novembre 1983, volta ad ottenere una proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Visto il parere del comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata;

Visto il parere favorevole del CIPI ad una proroga di tre mesi, emesso in data 22 dicembre 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Siderurgica meridionale Stefana Antonio, è disposta la proroga per tre mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(714)

DECRETO 8 febbraio 1984.

Assoggettamento della S.p.a. Gondrand S.N.T., in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Vista la sentenza in data 10 gennaio 1984 con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Gondrand S.N.T., con sede in Milano, via Pontaccio n. 21, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dallo art. 1 della legge n. 95/1979 suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Gondrand S.N.T. e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio della impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Gondrand S.N.T., con sede in Milano, via Pontaccio n. 21, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Alberto Zaninello, nato ad Adria (Rovigo) il 25 ottobre 1933.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(748)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 37/84 della commissione, del 6 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 38/84 della commissione, del 6 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 39/84 della commissione, del 6 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 40/84 della commissione, del 6 gennaio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 41/84 della commissione, del 6 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 42/84 della commissione, del 6 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento.

Pubblicati nel n. L 5 *del* 7 *gennaio* 1984.

(6/C)

Regolamento (CEE) n. 43/84 della commissione, del 9 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 44/84 della commissione, del 9 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 45/84 della commissione, del 6 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

Regolamento (CEE) n. 46/84 della commissione, del 6 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 per quanto riguarda la sospensione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 47/84 della commissione, del 9 gennaio 1984, che determina, per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1983-84.

Pubblicati nel n. L 7 *del* 10 *gennaio* 1984.

(7/C)

Regolamento (CEE) n. 48/84 della commissione, del 10 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 49/84 della commissione, del 10 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 50/84 della commissione, del 10 gennaio 1984, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 51/84 della commissione, del 10 gennaio 1984, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 52/84 della commissione, del 10 gennaio 1984, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 53/84 della commissione, del 10 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2956/83 e che porta a 1.050.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 54/84 della commissione, del 10 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/83 e che porta a 450.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 55/84 della commissione, del 10 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 56/84 della commissione, del 10 gennaio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 8 *dell'*11 *gennaio* 1984.

(8/C)

Regolamento (CEE) n. 57/84 della commissione, dell'11 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 58/84 della commissione, dell'11 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 59/84 della commissione, dell'11 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 60/84 della commissione, dell'11 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 61/84 della commissione, del 10 gennaio 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 62/84 della commissione, dell'11 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2408/83, relativo alle dichiarazioni di raccolta e di giacenze di prodotti nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 63/84 della commissione, dell'11 gennaio 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la venticinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 64/84 della commissione, dell'11 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 65/84 della commissione, dell'11 gennaio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 66/84 della commissione, dell'11 gennaio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Pubblicati nel n. L 9 *del* 12 *gennaio* 1984.

(9/C)

Regolamento (CEE) n. 67/84 del Consiglio del 9 gennaio 1984, che proroga il regolamento (CEE) n. 2692/83 recante deroga all'applicazione di alcune disposizioni relative all'adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 68/84 del Consiglio del 9 gennaio 1984, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Re-

pubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 69/84 del Consiglio, del 9 gennaio 1984, che fissa i prezzi garantiti applicabili allo zucchero di canna originario dei Paesi e territori d'oltremare per il periodo di consegna 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 70/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 71/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 72/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 73/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 74/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine non disossate.

Regolamento (CEE) n. 75/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3406/83 relativo alla fornitura di frumento tenero al Regno del Lesotho a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 76/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 77/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 78/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 79/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 80/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 81/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 82/84 della commissione del 12 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Relogamento (CEE) n. 83/84 della commissione, del 12 gennaio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3235/83 della commissione del 16 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 319 del 17 novembre 1983.

Pubblicati nel n. L 10 *del* 13 *gennaio* 1984.

(10/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1984:

Cecchini Alberto, notaio residente nel comune di Garessio (distretto notarile di Cuneo), è trasferito nel comune di Varese Ligure (distretto notarile di Genova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tedeschi Donatella, notaio residente nel comune di Mombaruzzo (distretto notarile di Alessandria), è trasferito nel comune di Rovegno (distretto notarile di Genova) con l'anzidetta condizione.

(718)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività industriali, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CAF, in Milano, stabilimento di Madone (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1981 al 16 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative sviluppo industriale Pomarico (Matera), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Metal. - Costruzioni metalliche di Luigi Capasso, in Napoli, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società vitivinicola De Sanctis in Roma, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica sarda, in Cagliari, stabilimento di Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica sarda, in Cagliari, stabilimento di Portoscuso (Cagliari), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica sarda, in Cagliari, stabilimento di Portoscuso (Cagliari), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti di Capodimonte, stabilimento di Napoli, è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti di Capodimonte, stabilimento di Napoli, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti di Capodimonte, stabilimento di Napoli, è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiore, con sede legale in Ercolano (Napoli) e stabilimento di San Nicola La Strada (Caserta), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini, in Roma, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini, in Roma, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rehem Safim, in Milano e stabilimenti di Salzano (Verona) e Melzo (Milano), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam, in Nocera e stabilimento di San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 21 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edscha Industria in San Giuliano Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1982 al 31 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edscha Industria, in San Giuliano Milanese (Milano), è prolungata al 13 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edscha Industria, in San Giuliano Milanese (Milano), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.R. Compagnia generale di radiologia, in Milano e stabilimento di Monza, deposito in Ronco Briantino (Milano) e filiali di Genova, Ancona, Pescara, Cosenza e Cagliari, è prolungata al 30 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.R., Compagnia generale di radiologia, in Milano e filiali di Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Catania è prolungata al 30 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma

lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pramaggiore impianti S.r.l. (già Officine meccaniche Pramaggiore Ernesto e C. S.a.s.), in Torino e stabilimento di Orbassano (Torino), è prolungata al 9 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pramaggiore impianti S.r.l. (già Officine meccaniche Pramaggiore Ernesto e C. S.a.s.), in Torino, e stabilimento di Orbassano (Torino), è prolungata all'8 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(478)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia La Ponderosa prima a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 24 febbraio 1973, rep. 12903, reg. soc. 1511/73;

2) società cooperativa edilizia Pian dei Colli a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 20 dicembre 1979, rep. 9961, reg. soc. 2135;

3) società cooperativa edilizia Gennaio 68 a r.l., in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 17 gennaio 1968, rep. 241020, reg. soc. 641/68;

4) società cooperativa edilizia Magnolia a r.l., in Roma, costituita per rogito Ghi in data 14 giugno 1979, rep. 17053, reg. soc. 1406;

5) società cooperativa edilizia Mingardo a r.l., in Roma, costituita per rogito Gianfelice in data 27 maggio 1968, rep. 190776, reg. soc. 1518/68;

6) società cooperativa edilizia La Monteranese a r.l., in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 14 giugno 1968, rep. 3604, reg. soc. 2306;

7) società cooperativa mista Editori associati diffusione stampa (E.A.D.I.S.) a r.l., in Roma, costituita per rogito Giudice in data 7 febbraio 1969, rep. 353887, reg. soc. 1002/69;

8) società cooperativa edilizia Marco Simone a r.l., in Roma, costituita per rogito Guglielmi in data 7 maggio 1969, rep. 470/260, reg. soc. 1888/69;

9) società cooperativa edilizia Cossira 1971 a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 11 gennaio 1971, rep. 129069, reg. soc. 141/71;

10) società cooperativa edilizia L'Armigera a r.l., in Roma, costituita per rogito Villani coadiutore di Gianbelluca in data 15 marzo 1973, rep. 11683, reg. soc. 1591;

11) società cooperativa di produzione e lavoro CILAS - Cooperativa italiana lavoratori arte spettacolo a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 28 marzo 1975, rep. 45411, registro soc. 1275/75;

12) società cooperativa edilizia dipendenti Casmez 74 a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 19 aprile 1974, rep. 143471, reg. soc. 2172/74;

13) società cooperativa edilizia Lido di Marano a r.l., in Roma, costituita per rogito Ciuro coadiutore di Calabresi in data 24 dicembre 1968, rep 47178, reg. soc. 258/69;

14) società cooperativa edilizia S. Babila a r.l., in Roma, costituita per rogito Dodici in data 29 febbraio 1968, rep. 535443/14443, reg. soc. 1062/68;

15) società cooperativa edilizia Romanis Roma a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 27 gennaio 1969, rep. 20002, reg. soc. 663;

16) società cooperativa edilizia Autovox ventinovesima a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 24 settembre 1971, rep. 25096, reg. soc. 890/72;

17) società cooperativa edilizia Centrale edilizia lavoro Tiburtina a r.l., in Roma, costituita per rogito Grispini in data 30 novembre 1970, rep. 12728, reg. soc. 3545/70;

18) società cooperativa edilizia Sirio 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 8 febbraio 1972, rep. 63311, reg. soc. 1404;

19) società cooperativa edilizia Domus Romana 1972 a r.l., in Roma, costituita per rogito Guglielmi in data 9 novembre 1972, rep. 2579, reg. soc. 59/73;

20) società cooperativa mista Dieci G. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pennacchio in data 18 febbraio 1973, rep. 64763, reg. soc. 2797/73;

21) società cooperativa mista Cantalupo a r.l., in Mandela (Roma), costituita per rogito Vitti in data 19 gennaio 1976, rep. 60830, reg. soc. 807/76;

22) società cooperativa agricola Studio Effe a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 31 dicembre 1977, rep. 145709, reg. soc. 502/78;

23) società cooperativa edilizia La Concordia 68 a r.l., in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 8 novembre 1968, rep. 96348, reg. soc. 3467/68;

24) società cooperativa edilizia Le Tre Sirene a r.l., in Roma, costituita per rogito Tufani coadiutore di Armati in data 10 luglio 1968, rep. 28797, reg. soc. 2543;

25) società cooperativa mista C.I.T.E. - Centro iniziative territoriali cooperativa di progettazione a r.l., in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Martone in data 12 gennaio 1978, rep. 158/95, reg. soc. 967/78;

26) società cooperativa edilizia Ovidio 1976 a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 8 luglio 1976, rep. 45581, reg. soc. 2986/76;

27) società cooperativa edilizia La Quercia a r.l., in Roma, costituita per rogito Golia in data 11 settembre 1978, rep. 6465, reg. soc. 3181/78;

28) società cooperativa edilizia Domus Mea 1968 a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 8 agosto 1968, rep. 33117, reg. soc. 2468/68;

29) società cooperativa edilizia Clelidei a r.l., in Roma, costituita per rogito Quaranta in data 9 maggio 1973, rep. 7393, reg. soc. 1730;

30) società cooperativa edilizia Arcede a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 20 marzo 1968, rep. 42977, reg. soc. 1108/68;

31) società cooperativa edilizia La Dolce Primavera a r.l., in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 17 marzo 1964, rep. 188734, reg. soc. 1869.

(557)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di agraria dell'Università di Torino alla stessa facoltà dell'Università della Tuscia di Viterbo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1984, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 306, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee della facoltà di agraria dell'Università di Torino con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Carlo Fausto Cereti, alla cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università delle Tuscia di Viterbo.

(706)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'8 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1690 —	1690 —	1690 —	1690 —	1690 —	1685,50	1690 —	1690 —	1690 —	1690 —
Marco germanico	614,90	614,90	614,80	614,90	614,80	616,50	614,50	614,90	614,90	614,90
Franco francese	200,17	200,17	200,25	200,17	200,16	200,15	200,20	200,17	200,17	200,17
Fiorino olandese	544,95	544,95	544,80	544,95	544,95	544,48	544,90	544,95	544,95	544,95
Franco belga	30,02	30,02	30,04	30,02	30,06	29,99	30,02	30,02	30,02	30 —
Lira sterlina	2395,80	2395,80	2395 —	2395,80	2395,50	2400 —	2396,60	2395,80	2395,80	2395,80
Lira irlandese	1898 —	1898 —	1900 —	1898 —	1899,25	1897,60	1898,50	1898 —	1898 —	—
Corona danese	168,99	168,99	168,90	168,99	168,90	169,09	168,99	168,99	168,99	168,98
E.C.U.	1381,27	1381,27	1381,25	1381,27	1381,25	1381,25	1381,27	1381,27	1381,27	1381,27
Dollaro canadese	1357,20	1357,20	1358 —	1357,20	1356,60	1363,47	1356,65	1357,20	1357,20	1357,20
Yen giapponese	7,23	7,23	7,23	7,23	7,228	7,27	7,23	7,23	7,23	7,23
Franco svizzero	759,83	759,83	759,50	759,83	759,10	762 —	759,60	759,83	759,83	759,83
Scellino austriaco	84,23	84,23	87,20	84,23	87,25	87,20	87,23	84,23	84,23	87,23
Corona norvegese	217,51	217,51	217,25	217,51	217,10	217,56	217,40	217,51	217,51	217,50
Corona svedese	208,55	208,55	208,30	208,55	208,45	208,84	208,54	208,55	208,55	208,55
FIM	288,25	288,25	288 —	288,25	288,10	288,96	288,25	288,25	288,25	—
Escudo portoghese	12,23	12,23	12,25	12,23	12,30	12,19	12,28	12,23	12,23	12,23
Peseta spagnola	10,82	10,82	10,82	10,82	10,80	10,83	10,82	10,82	10,82	10,82

Media dei titoli dell'8 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	42 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	93,050
» 6% » » 1970-85	92,550
» 6% » » 1971-86	86,775
» 6% » » 1972-87	82,500
» 9% » » 1975-90	82,300
» 9% » » 1976-91	80,500
» 10% » » 1977-92	84,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	83,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16%	99,100
» » » 1-6-1981/86 16%	99,650
» » » 1-8-1982/84 19%	100,500
» » » Ind. 1- 3-1981/84	99,925
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,075
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	99,975
» » » » 1- 7-1982/84	100,075
» » » » 1- 8-1982/84	100,025
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	99,950
» » » » 1-11-1982/84	100 —
» » » » 1-12-1982/84	100,075
» » » » 1- 1-1983/85	100,075
» » » » 1- 2-1983/85	100,025
» » » » 1- 3-1983/85	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85	99,925
» » » » 1- 5-1983/85	99,900
» » » » 1- 6-1983/85	99,950
» » » » 1- 1-1982/86	100,775
» » » » 1- 3-1982/86	100,300
» » » » 1- 5-1982/86	100,250
» » » » 1- 6-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1982/86	100,525
» » » » 1- 8-1982/86	100,625
» » » » 1- 9-1982/86	100,025
» » » » 1-10-1982/86	100,075
» » » » 1-11-1982/86	100,075
» » » » 1-12-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1983/86	99,475
» » » » 1- 1-1983/87	100,050
» » » » 1- 2-1983/87	100,150
» » » » 1- 3-1983/87	100,050
» » » » 1- 4-1983/87	100,075
» » » » 1- 5-1983/87	99,950
» » » » 1- 6-1983/87	99,775
» » » » 1- 7-1983/88	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984	99,575
» » » 18% 1- 4-1984	100 —
» » » 12% 1-10-1984	97,775
» » » 18% 1- 1-1985	101,550
» » » 17% 1- 5-1985	100,850
» » » 17% 1- 7-1985	101,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	90,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,775
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 febbraio 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1690 —	Lira irlandese	1898,250	Scellino austriaco	87,234
Marco germanico	614,700	Corona danese	168,990	Corona norvegese	217,455
Franco francese	200,185	E.C.U.	1381,270	Corona svedese	208,545
Fiorino olandese	544,925	Dollaro canadese	1356,925	FIM	288,250
Franco belga	30,025	Yen giapponese	7,234	Escudo portoghese	12,255
Lira sterlina	2396,200	Franco svizzero	759,715	Peseta spagnola	10,824

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983, n. 6541, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Medisca S.r.l., in Pero (Milano), via G. Galilei, 9.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984, n. 6564, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Milanfarma S.p.a., in Caronno Pertusella (Varese), via G. Ferraris, 44.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6460, è stata revocata l'autorizzazione ad effettuare operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Cooper italiana S.p.a., in Cormano (Milano), via dei Giovi, 9.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6456, è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche e vaccini antitubercolari nell'officina farmaceutica della ditta Istituto vaccinogeno antitubercolare, ente morale, in Milano, via Clericetti, 45.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6512, è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Biovid Industria farmaceutica S.r.l., in Milano, via Gargano, 17.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6380, è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Gammarad Italia S.p.a., in Minerbio (Bologna), frazione Ca' dei Fabbri, via Ronchi Inferiore.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6496, è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Italprofar S.p.a., in Milano, via Quintiliano, 41.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6492, è stata revocata d'ufficio l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta O.B.I. S.p.a. per l'industria farmaceutica, in Sesto S. Giovanni (Milano), viale G. Di Vittorio, 307/26.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983, n. 6539, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Master Pharma, in Cellatica (Brescia), via Bodutto, 54.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983, n. 6538, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Chiesi farmaceutici, in Parma, via Palermo, 30.

(730)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Definizione dei rapporti con l'E.N.E.L. per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini di Napoli e provincia sistemati in alloggi precari a causa degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981. (Ordinanza n. 2/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 43 del 2 giugno 1982 che ha dettato le norme per l'accollo alla gestione stralcio dei consumi delle utenze non individualizzabili;

Vista la successiva ordinanza n. 74 del 22 dicembre 1982 che introduce ulteriori precisazioni per la regolazione dei rapporti finanziari con l'E.N.E.L. per i consumi di energia elettrica da parte dei nuclei familiari terremotati al fine di porre a carico del consumatore finale il relativo onere;

Considerato che l'E.N.E.L. ha provveduto agli allacciamenti delle forniture nei casi in cui l'utenza è risultata perfettamente individualizzabile, mentre sussistono utenze i cui consumatori finali di energia elettrica non è stato possibile individuare per motivazioni di carattere tecnico;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad integrare le ordinanze succitate per consentire l'accollo all'erario degli oneri occorrenti a coprire le spese in argomento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

1) Ad integrazione delle ordinanze n. 43 del 2 giugno 1982 e n. 74 del 22 dicembre 1982, le forniture di energia elettrica erogate dall'E.N.E.L. in Napoli e provincia a favore di utenze connesse con gli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 non individualizzabili singolarmente per motivazioni di carattere tecnico e quindi con le caratteristiche di forniture collettive, sono a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

2) Il prefetto della provincia di Napoli provvederà alla liquidazione del relativo fatturato commerciale emesso dal suindicato ente, sul quale dovrà essere apposta dichiarazione attestante che le forniture hanno le caratteristiche indicate al punto 1)

Roma, addì 1° febbraio 1984

Il Ministro: Scotti

(721)

Disciplina del trattamento di missione fruito dal personale della gestione stralcio. (Ordinanza n. 3/84)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Vista l'ordinanza del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 5297 del 25 dicembre 1980 concernente la stipulazione di convenzioni alberghiere per assicurare un'adeguata sistemazione alloggiativa al personale destinato all'attività di soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Vista la successiva ordinanza n. 65 del 9 settembre 1982 con la quale si disciplina più compiutamente la predetta materia;

Considerato che sono venute a mancare le esigenze che avevano determinato il particolare trattamento di favore per il personale;

Ravvisata la necessità di procedere gradualmente alla normalizzazione della situazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono revocate l'ordinanza n. 5297 del 25 dicembre 1980 e le successive ordinanze modificative ed integrative della stessa.

Art. 2.

Il personale in premessa, a decorrere dalla stessa data, continuerà a fruire del trattamento di missione previsto dall'art. 15 del decreto-legge 3 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e dovrà utilizzare, a decorrere dal 1° febbraio 1984, soltanto esercizi alberghieri della categoria prevista dall'ordinaria normativa per i dipendenti statali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1984

Il Ministro: Scotti

(689)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Mollificio S. Ambrogio S.p.a. di Lecco (Como), che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *C*), contributo sugli interessi relativo all'emissione obbligazionaria di 5.400 milioni di lire, per la durata di quindici anni.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto presentato dalla Fapack S.p.a. di Pisticci Scalo (Matera), per la costruzione di un nuovo stabilimento industriale in Pisticci Scalo, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni, previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*), mutuo agevolato diretto: 362 milioni di lire per la durata di quindici anni, di cui uno per utilizzo e preammortamento;

lettera *b*), contributo sugli interessi, per il finanziamento bancario di 725 milioni di lire, deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di sette anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento.

Con la medesima deliberazione viene riconosciuto a favore della stessa iniziativa un contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, nella misura di 1.194 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Nova cartiera di Ormea S.p.a. di Ormea (Cuneo), che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*), mutuo agevolato diretto: 470 milioni di lire;

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario fino a 1.569 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

La durata del finanziamento agevolato e del mutuo diretto è stabilita in dieci anni, di cui tre di utilizzo e preammortamento.

La concessione delle agevolazioni di cui sopra rimane subordinata ad un aumento di capitale sociale per contanti di almeno 1.000 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto presentato dalla Plastica industriale lucana di Potenza S.p.a. per la costruzione di un nuovo stabilimento industriale in Tito Scalo (Potenza), che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*), mutuo agevolato diretto: 722 milioni di lire, per la durata di quindici anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 1.444 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di sette anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento.

Alla stessa iniziativa è altresì accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 2.100 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ampliamento presentato dalla E.M. - Elicotteri meridionali S.p.a. di Frosinone, che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni previste dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *a*), mutuo agevolato diretto: 1.450 milioni di lire, per la durata di quindici anni, di cui tre di utilizzo e preammortamento;

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.900 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di dieci anni di cui tre di utilizzo e preammortamento.

Alla stessa iniziativa è anche accordato il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 2.088 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Philips S.p.a. di Milano, che viene ammesso al godimento della seguente agevolazone prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 4.500 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di otto anni, di cui due di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Rockwell Rimoldi S.p.a. di Olcella di Busto Garolfo (Milano), che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 5.315 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di dieci anni di cui tre di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Albatessile S.p.a. di Alba (Cuneo), che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 10.320 milioni di lire deliberato dall'istituto di credito con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di otto anni, compresi due anni di preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Miroglio tessile S.p.a. di Alba (Cuneo), che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito fino a 14.285 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di otto anni, compresi due anni di utilizzo e preammortamento, secondo la seguente articolazione:

stabilimenti di stampa e tintoria (Alba, Govone e Castagnole): 7.605 milioni di lire;

centro direzionale e commerciale divisione tessuti: 500 milioni di lire;

centro direzionale e commerciale divisione confezioni: 6.180 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla I.S.F. S.p.a di Trezzano sul Naviglio (Milano), che viene ammessa al godimento della seguente agevolazione, prevista dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 2.667 milioni di lire, elevabile a 3.945 milioni di lire, con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77 e per la durata di dieci anni di cui tre di utilizzo e preammortamento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di riqualificazione professionale da svolgersi negli anni 1983-85 da parte della Nuova Italsider S.p.a. di Genova, interessante 264 dipendenti dello stabilimento di Genova-Campi, distribuiti in 978 presenze, comportante una spesa globale di L. 6.990.837.000.

Gli oneri relativi alla realizzazione del suddetto progetto, nella misura massima sopra indicata, sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera.

La spesa effettiva per l'attuazione del progetto di che trattasi sarà controllata e rimborsata all'azienda a consuntivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato le modifiche al progetto relativo alla riqualificazione professionale predisposto dalla Nuova Italsider S.p.a. già approvato dal Comitato il 21-27 maggio 1981 per complessivi 617 lavoratori dipendenti dello stabilimento di Taranto, distribuiti in 861 presenze, comportante una spesa globale di lire 12.461.227.000.

Gli oneri relativi alla realizzazione del suddetto progetto, nella misura massima sopra indicata, sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera.

La spesa effettiva per l'attuazione del progetto di che trattasi sarà controllata e rimborsata all'azienda a consuntivo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato il progetto di riqualificazione professionale svolto negli anni 1980, 1981 e 1982 della Acciaierie di Piombino per complessivi 1.876 dipendenti dello stabilimento di Piombino, distribuiti in 2.704 presenze, comportante una spesa globale di L. 3.716.330.000.

Gli oneri relativi alla realizzazione del suddetto progetto, nella misura massima sopra indicata, sono posti a carico del Fondo per la mobilità della manodopera.

La spesa effettiva per l'attuazione del progetto di che trattasi sarà controllata e rimborsata all'azienda a consuntivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI, a seguito della fusione per incorporazione della Duco S.p.a. nella Maxmeyer S.p.a. con modifica della denominazione sociale in Maxmeyer Duco S.p.a., ha approvato le modifiche dei progetti di ristrutturazione degli stabilimenti di Milano, Fombio e Casavatore.

Le agevolazioni finanziarie previste dall'art. 4, primo comma, della legge n. 675/77, sono così modificate:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 9.906 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge n. 675/77 così articolato:

stabilimento di Milano: 5.310 milioni di lire;
stabilimento di Fombio: 3.530 milioni di lire, per la durata di otto anni, di cui due di utilizzo e preammortamento;
stabilimento di Casavatore: 1.066 milioni di lire per la durata di otto anni, di cui due di utilizzo e preammortamento.

Per la ristrutturazione dello stabilimento di Casavatore è altresì concesso il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella misura di 817 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha approvato la modifica al progetto di ristrutturazione della Officine Alfieri Maserati S.p.a. di cui alla precedente delibera CIPI dell'8 giugno 1983 nella parte relativa all'occupazione finale che sarà costituita, a regime, da 450 unità lavorative anziché 600.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI non ha accolto la richiesta presentata dall'istituto di credito di elevare a dodici anni, compresi otto semestri di preammortamento, la durata del finanziamento bancario concesso alla S.I.P. - Società italiana poliestere, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha prorogato al 31 dicembre 1983 i termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Felisatti predisposto dalla Cooperativa costruttori - Società cooperativa a r.l., di Argenta (Ferrara) di cui alla precedente delibera CIPI del 27 febbraio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha modificato le agevolazioni accordate alla Aeritalia S.A.I.P.A. di Napoli in data 8 giugno 1983, per la realizzazione del progetto di ristrutturazione interessante gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli), Torino-Corso Marche e Torino-Caselle, nella parte relativa alle lettere *b*) e *c*) di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 675/77, nei seguenti termini:

lettera *b*), contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 105.376 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77, così articolato:

gruppo GVT: 67.200 milioni di lire, per la durata di quindici anni compresi cinque di utilizzo e preammortamento;

gruppo GVC: 29.452 milioni di lire, per la durata di dieci anni di cui tre di utilizzo e preammortamento;

gruppo GEq: 8.724 milioni di lire, per la durata di dieci anni di cui tre di utilizzo e preammortamento;

lettera *c*), contributo sugli interessi per emissioni obbligazionarie: —

La copertura del finanziamento agevolato è ripartita tra gli istituti di credito nella seguente misura:

	GVT	GVC	GEq
B. Napoli	22.400	9.826	2.887
Interbanca	22.400	9.800	2.950
I.M.I.	22.400	9.826	2.887

La gestione delle agevolazioni dovrà essere attuata unitariamente. Pertanto gli accertamenti ed i controlli verranno effettuati dall'I.M.I. che ha provveduto all'espletamento dell'istruttoria di cui all'art. 6 della legge n. 675/77.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte dell'azienda, con particolare riguardo di quelle di cui al quarto comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha revocato le agevolazioni concesse alla Merimais S.p.a. di Frosinone con la precedente delibera del 27 febbraio 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha revocato le agevolazioni concesse alla Manifattura cotoniera Monterosa di Milano con la precedente delibera del 23 dicembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha prorogato al 30 giugno 1982 i termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Lentiai (Brescia) presentato dalla Filatura S. Marco S.p.a. di Milano di cui alla delibera precedente del 17 settembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha elevato a tre anni il periodo massimo di utilizzo e preammortamento del finanziamento bancario deliberato dall'istituto di credito per la realizzazione del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Torino della Fiat aviazione S.p.a. di cui alla precedente delibera del 28 settembre 1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPI ha prorogato al 31 dicembre 1983 i termini per il completamento del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Ponte S. Pietro (Bergamo) predisposto dalla Leglertex S.r.l. di cui alle precedenti delibere del 7 novembre 1980 e 21-27 maggio 1981.

(539)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 30 gennaio 1984, n. 1/15.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

OGGETTO: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981, *recante norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione degli articoli* 108 *e* 108-bis.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero sono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione agli articoli 108 e 108-*bis* del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche:

Art. 108.

Delega di competenze alla SACE

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

1) La SACE esercita i poteri delegati quando l'operatore richieda contestualmente la garanzia assicurativa o la promessa di garanzia. I provvedimenti valutari potranno essere rilasciati dalla SACE anche prima della definizione dell'iter per la concessione della garanzia assicurativa.

2) Rientrano nella competenza del Mincomes le operazioni delegate alla SACE per le quali la stessa sezione non ritenga, già all'atto della prima istanza, di poter concedere la garanzia assicurativa. In tal caso, ove l'operatore, malgrado il rigetto da parte della SACE della garanzia assicurativa, intenda comunque eseguire l'operazione, dovrà inoltrare nuova istanza al Mincomes, anche nel caso in cui richieda l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale.

3) Restano di competenza del Mincomes le operazioni di valore inferiore a lire 50 miliardi nelle quali sia espressamente prevista la clausola di revisione prezzi, quando l'applicazione di quest'ultima comporti presumibilmente il superamento del valore di lire 50 miliardi.

4) Rientrano nella competenza del Mincomes i provvedimenti di modifica relativi ad operazioni autorizzate dalla SACE, quando a seguito delle modifiche richieste il valore dell'operazione superi l'importo complessivo di lire 50 miliardi, ovvero la dilazione di pagamento superi la durata di otto anni.

5) E' di competenza del Mincomes la modifica delle autorizzazioni rilasciate dalla SACE, quando successivamente al rilascio dei provvedimenti valutari sia intervenuta la decadenza della garanzia assicurativa.

6) Resta di competenza della SACE la proroga di autorizzazioni relative ad operazioni per le quali successivamente al rilascio dei provvedimenti valutari sia intervenuta la decadenza della garanzia assicurativa.

7) Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione all'operatore della concessione del provvedimento valutario e della garanzia assicurativa, intervenga la decadenza della garanzia assicurativa o la mancata accettazione della stessa da parte dell'operatore, il provvedimento valutario continuerà ad essere valido a tutti gli effetti.

8) E' di competenza della SACE il rilascio dei provvedimenti valutari eventualmente connessi alle operazioni triangolari previste dall'art. 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche, sempreché:

a) la durata del credito non superi otto anni;

b) gli stessi provvedimenti rientrino nelle competenze attribuite con il decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modifiche.

9) Resta di competenza della SACE il rilascio di autorizzazioni valutarie in utilizzo di affidamenti rilasciati dalla sezione stessa precedentemente all'entrata in vigore del decreto 16 dicembre 1983, sempreché tali autorizzazioni non eccedano i limiti della competenza in base alla quale gli affidamenti erano stati rilasciati.

10) La SACE dovrà trasmettere al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale per le valute), all'UIC (Servizio elaborazioni statistiche) e al Mediocredito centrale copia dei provvedimenti rilasciati nell'ambito della delega.

11) Le richieste di autorizzazioni relative ad operazioni con dilazioni di pagamento fino ad otto anni e/o valore del contratto non superiore a lire 50 miliardi, per le quali non sia stata richiesta la garanzia assicurativa statale della SACE, devono essere inoltrate al Mincomes o all'UIC, secondo le rispettive competenze, e contenere espressa indicazione della rinuncia al suddetto beneficio.

Art. 108-*bis*.

Delega di competenze al Mediocredito centrale

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

1) Il Mediocredito centrale esercita i poteri delegati quando l'operatore richieda l'intervento agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche, rinunciando espressamente alla garanzia assicurativa statale. I provvedimenti valutari potranno essere rilasciati dal Mediocredito centrale anche prima della definizione dell'iter per l'ammissione all'agevolazione.

2) Rientrano nella competenza del Mincomes le operazioni delegate al Mediocredito centrale per le quali lo stesso Istituto, già all'atto della prima istanza, non ritenga di poter concedere l'intervento agevolativo. In tal caso l'operatore che, malgrado il rigetto della richiesta di intervento agevolativo da parte del Mediocredito centrale, intenda comunque eseguire l'operazione, dovrà inoltrare nuova istanza al Mincomes.

3) Restano di competenza del Mincomes le operazioni di valore inferiore a lire 50 miliardi nelle quali sia espressamente prevista la clausola di revisione prezzi, quando l'applicazione di quest'ultima comporti presumibilmente il superamento del valore di lire 50 miliardi.

4) Rientrano nella competenza del Mincomes i provvedimenti di modifica relativi ad operazioni autorizzate dal Mediocredito centrale, quando a seguito delle modifiche richieste il valore dell'operazione superi l'importo complessivo di lire 50 miliardi, ovvero la dilazione di pagamento superi la durata di otto anni.

5) E' di competenza del Mediocredito centrale il rilascio dei provvedimenti valutari eventualmente connessi alle operazioni triangolari previste dall'articolo 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche, per le quali non sia stata richiesta la garanzia assicurativa, sempreché:

a) la durata del credito non superi otto anni;

b) gli stessi provvedimenti rientrino nelle competenze attribuite con il decreto 12 marzo 1981, e successive modifiche.

6) Il Mediocredito centrale dovrà trasmettere al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale per le valute), all'UIC (Servizio elaborazioni statistiche) e alla SACE copia dei provvedimenti rilasciati nell'ambito della delega.

7) Le richieste di autorizzazioni relative ad operazioni con dilazioni di pagamento fino ad otto anni e/o valore del contratto non superiore a lire 50 miliardi, per le quali non sia stato richiesto l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale, devono essere inoltrate al Mincomes o all'UIC, secondo le ispettive competenze, e contenere espressa indicazione della rinuncia al suddetto beneficio.

Il direttore: MONTERASTELLI

(733)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici provinciali, per titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di operatore specializzato di esercizio nel ruolo del personale dell'esercizio di quinta categoria, contingente ULA, per complessivi millecinquanta posti da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esclusa Bolzano, riservati al personale precario.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni, concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli uffici locali e delle agenzie, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, recante norme di esecuzione del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il testo unico delle disposizioni, concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni, e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1981, numero ULA/A/1201/19238, concernente le norme di raccordo fra il vecchio ed il nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in materia di assunzioni senza concorso;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Fatta salva la riserva dei posti previsti dall'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Visto il decreto ministeriale n. 4584 del 5 agosto 1982, registrato il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797/81 alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4614 del 31 agosto 1982, registrato il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 15, comma secondo, della citata legge n. 797/81, il 50 % dei posti disponibili fino al 31 dicembre 1983 nel contingente ULA della quarta categoria di cui all'art. 3/101, è attribuito, mediante autonomo concorso, al personale precario che presti o abbia prestato servizio nell'ultimo triennio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi provinciali, per titoli ed esami, per il conferimento dei predetti posti nella qualifica di operatore specializzato di esercizio ULA al personale precario che abbia prestato servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per almeno tre mesi a partire dal 19 gennaio 1979 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi autonomi concorsi provinciali, per titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di operatore specializzato di esercizio in prova nel ruolo del personale dell'esercizio di quinta categoria, contingente ULA, per complessivi millecinquanta posti da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'allegato *A*, ad esclusione di Bolzano.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i concorsi predetti sono riservati esclusivamente al personale precario che abbia prestato servizio, per almeno tre mesi, presso l'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nel periodo dal 19 gennaio 1979 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ai sensi della legge 14 dicembre 1975, n. 1376 o del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e che sia in possesso del titolo di studio di cui al seguente art. 2.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo concorso, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva di conferire agli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i posti che si renderanno disponibili presso ciascuna provincia fino al 31 dicembre 1983, nei limiti di cui all'art. 15, secondo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

Gli assunti saranno applicati negli uffici locali della direzione provinciale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per coloro che sono stati assunti come precari prima del 22 aprile 1979 con mansioni della qualifica di operatore specializzato di esercizio è sufficiente il possesso del titolo di studio che ha consentito l'assunzione stessa.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quelli indicati nei precedenti articoli 1 e 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 e dell'art. 59, secondo comma, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima od ottava categoria della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere in corso alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di operatore specializzato di esercizio contingente ULA;

d) coloro che producano domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che producano la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che producano domanda di partecipazione per più sedi provinciali fra quelle elencate nell'allegato *A*;

g) coloro che producano domanda priva del certificato di servizio.

L'ammissione ai concorsi può essere negata in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di assicurata convenzionale o di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, inoltre, ai fini dell'ammissione al concorso e della valutazione da parte della commissione esaminatrice, dovranno allegare alla domanda un attestato, redatto con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità, rilasciato dagli organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso cui hanno prestato servizio in qualità di precari, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, pena l'esclusione dal concorso.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita e il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice dell'avviamento postale);

c) di aver prestato servizio per almeno tre mesi negli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel periodo dal 19 gennaio 1979 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego o di lavoro;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

n) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per altre province;

o) se intendano effettuare le prove di cui all'art. 8 del presente bando di concorso.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, deve essere posseduto il requisito di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Gli altri requisiti che costituiscono il titolo di precedenza o di preferenza della nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice da nominarsi in ogni compartimento con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di categoria non inferiore all'ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione e valutazione servizio

L'esame sarà costituito da una prova pratica, da un colloquio e da una conversazione facoltativa in francese o in inglese, o in entrambe le lingue, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *C*).

Per il concorso a due posti da conferire nella provincia di Aosta la prova facoltativa verterà esclusivamente nella lingua inglese.

La prova pratica e il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna prova.

Nei soli confronti dei candidati che abbiano superato l'esame si procederà alla valutazione del servizio prestato come straordinario, anche anteriormente alla data del 19 gennaio 1979, in ragione di 20 centesimi di punto per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni fino ad un massimo di punti 5.

Non sono valutati ai fini di cui sopra, i tre mesi prescritti per l'ammissione al concorso.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella prova pratica, nel colloquio e di un decimo dei voti ottenuti nelle prove facoltative (di francese od inglese), purché non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse e di quello attribuito al servizio prestato come straordinario.

Art. 9.

Diario d'esame

I candidati saranno convocati almeno venti giorni prima della data fissata per sostenere la prova pratica ed il colloquio.

I candidati che non avranno superato la prova pratica non saranno ammessi a sostenere il colloquio.

Per essere ammessi agli esami i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale, non scaduti di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su di un foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante.

La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Al termine della prova pratica sarà formato l'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, con l'indicazione del voto riportato. L'elenco sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

I candidati che hanno superato la prova pratica dovranno presentarsi al colloquio e alla prova facoltativa nel giorno e nell'ora indicati dalla commissione giudicatrice nell'elenco suddetto.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio e alle prove facoltative, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla dire-

zione compartimentale nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto le prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro il diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia o un certificato di matrimonio, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto le suddette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero delll'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa; non saranno valutate le invalidità inferiori ad un terzo;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa; non saranno valutate le invalidità inferiori ad un terzo;

m) gli orfani di guerra od equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dello I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre od un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione o dell'equo indennizzo;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti, indicati nella precedente lettera *m*), potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un'apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunica-

zioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme, dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data, a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8).

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'articolo 5, comma quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo assicurata convenzionale o presentare direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale U.L.A. Divisione I Sezione II Viale Europa, 147 E.U.R. 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, dalla data di ricevimento della raccomandata — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo del diploma stesso rilasciato ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale, o da un medico militare dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego ed al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quelle che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione, anche di un solo documento, comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.
Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Art. 14.
Periodo di prova

I vincitori e gli idonei, che entro il termine perentorio di cui agli articoli 12 e 13 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati negli uffici locali aventi sede nella circoscrizione territoriale per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 5 ottobre 1983

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1984
Registro n. 1 Poste, foglio n. 14

ALLEGATO *A*

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Concorsi per le province di:

Alessandria	posti	6
Asti	»	3
Cuneo	»	20
Aosta	»	2
Novara	»	4
Torino	»	69
Vercelli	»	8

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

LIGURIA

Concorsi per le province di:

Genova	posti	12
Imperia	»	10
La Spezia	»	1
Savona	»	5

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

LOMBARDIA

Concorsi per le province di:

Bergamo	posti	11
Brescia	»	28
Como	»	28
Cremona	«	8
Mantova	»	10
Milano	»	112
Pavia	»	9
Sondrio	»	4
Varese	»	14

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

TRENTINO-ALTO ADIGE

Concorso per la provincia di:

Trento	posti	1

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

VENETO

Concorsi per le province di:

Belluno	posti	16
Padova	»	34
Rovigo	»	9
Treviso	»	34
Venezia	»	37
Verona	»	21
Vicenza	»	26

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi per le province di:

Udine	posti	24
Gorizia	»	6
Trieste	»	9
Pordenone	»	13

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

EMILIA-ROMAGNA

Concorsi per le province di:

Bologna	posti	33
Ferrara	»	15
Forlì	»	17
Modena	»	25
Parma	»	18
Piacenza	»	6
Ravenna	»	5
Reggio Emilia	»	16

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

TOSCANA

Concorsi per le province di:

Arezzo	posti	7
Firenze	»	36
Grosseto	»	3
Livorno	»	11
Lucca	»	8
Massa Carrara	»	4
Pisa	»	7
Pistoia	»	3
Siena	»	9

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

MARCHE E UMBRIA

Concorsi per le province di:

Ancona	posti	8
Ascoli Piceno	»	15
Macerata	»	6
Pesaro	»	5
Perugia	»	14
Terni	»	2

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

LAZIO

Concorsi per le province di:

Frosinone	posti	9
Latina	»	15
Rieti	»	2
Roma	»	30
Viterbo	»	1

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

ABRUZZO E MOLISE

Concorsi per le province di:

L'Aquila	posti	1
Campobasso	»	1
Chieti	»	1
Isernia	»	1
Pescara	»	1
Teramo	»	1

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

CAMPANIA

Concorsi per le province di:

Avellino	posti	4
Benevento	»	1
Caserta	»	1
Napoli	»	3
Salerno	»	1

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

PUGLIA E LUCANIA

Concorsi per le province di:

Bari	posti	9
Brindisi	»	5
Foggia	»	1
Lecce	»	2
Taranto	»	1
Matera	»	2
Potenza	»	2

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

CALABRIA

Concorsi per le province di:

Catanzaro	posti	13
Cosenza	»	10
Reggio Calabria	»	1

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

SICILIA

Concorsi per le province di:

Agrigento	posti	1
Caltanissetta	»	1
Catania	»	6
Enna	»	2
Messina	»	8
Palermo	»	1
Ragusa	»	1
Siracusa	»	1
Trapani	»	1

Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni

SARDEGNA

Concorsi per le province di:

Cagliari	posti	13
Nuoro	»	15
Oristano	»	6
Sassari	»	8

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a n. . . posti (3) per la nomina alla qualifica di operatore specializzato di esercizio ULA in prova, del personale dell'esercizio di quinta categoria da conferire presso la direzione provinciale di . . . . (4).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché:

. . . .

. . . . (5)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver prestato servizio con le mansioni di . . . . dal . . . al . . . presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione . . . . . . come dall'unito attestato (6);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (7);

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (8);

e) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . ., conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (9);

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della provincia di . . . . (4);

h) di aver prestato servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dal . . . al . . e di non aver prestato servizio presso altre amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica di . . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dell'impiego presso una pubblica amministrazione (10) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non aver presentato domande di partecipazione allo stesso concorso per altre province . . . .

m) di voler sostenere le prove facoltative di cui all'art. 8 del bando di concorso (per il concorso per la provincia di Aosta la prova facoltativa verterà esclusivamente sulla lingua inglese);

n) . . . . (11).

Data, ...

Firma . . . . (12)

(1) Indicare la direzione compartimentale nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola provincia.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nella provincia prescelta.

(4) Indicare la direzione provinciale per la quale si intende concorrere.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(6) Alla domanda deve essere allegato l'attestato rilasciato dall'organo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso cui ha prestato servizio nella qualità di precario, pena l'esclusione dal concorso.

(7) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(8) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(9) Secondo i casi:

a) di aver prestato servizio militare di leva;

b) di essere attualmente in servizio militare presso il .

c) di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10) In caso contrario, indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(11) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(12) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO

1) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi da questa forniti.

2) Elementi sull'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

3) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

4) Geografia fisica e politica del mondo in generale e dell'Europa in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazione interne dell'Italia.

Per il concorso a due posti da conferire nella provincia di Aosta il colloquio comprenderà anche una conversazione in lingua francese integrata dalla scrittura, sotto dettato, di un breve brano in francese in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare e scrivere correttamente detta lingua.

PROVA PRATICA

1) *Macchina calcolatrice*: esecuzione di calcoli, nel tempo massimo di 15 minuti e con l'uso di macchine calcolatrici scriventi a funzionamento elettrico, sulle quattro operazioni e computo di interessi, sconti e percentuali.

2) *Dattilografia*: copiatura di un brano letterario o commerciale alla velocità di almeno 100 battute al minuto per un periodo di 10 minuti.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Le prove consisteranno in una conversazione in francese o in inglese su argomenti di normale generale conoscenza in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la lingua scelta.

Per il concorso a due posti da conferire nella provincia di Aosta la prova facoltativa verterà esclusivamente sulla lingua inglese.

N.B. — A tali prove saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

(611)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami e titoli, a tre posti di segretario comunale nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, titolo III, recante norme in materia di segretari comunali in Valle d'Aosta;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di segretario comunale vacanti nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta della Valle d'Aosta.

A tali posti potranno essere aggiunti quelli che si renderanno vacanti sino al 30 giugno 1984.

Art. 2.

Saranno ammessi al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti;

a) età non superiore ai 35 anni salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

b) diploma di scuola media superiore;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non saranno ammessi al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo per la presentazione delle domande.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 1° aprile 1984.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in comuni o consorzi di comuni della classe quarta della Valle d'Aosta e dichiarare:

le proprie generalità;

il luogo e la data di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta della regione Valle d'Aosta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano comunque prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa;

b) il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 7.500 (settemilacinquecento) per tassa di concorso, *intestato alla prefettura di Roma*, con l'indicazione della causale del versamento;

c) i documenti attestanti eventuali titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma di corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera e in duplice esemplare dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

Prova orale: Verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

2) nozioni di diritto civile;

3) diritto penale (codice penale: libro II, titoli II e VII);

4) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

5) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

6) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

7) legislazione sociale;

8) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

9) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Art. 7.

Per essere ammessi alle prove scritte e orali di cui allo art. 6 i candidati dovranno superare, con la votazione di almeno sei decimi, una prova scritta ed una orale di lingua francese che avranno luogo in Aosta.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 4 maggio 1984 sarà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le suddette prove in lingua francese.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1984, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario disporrà di 5 punti.

Per la valutazione di ciascuna delle prove scritte di cui allo art. 6 ogni commissario disporrà di 10 punti: saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti che avranno conseguito una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, e in nessuna di queste meno di 30/50.

Per la valutazione della prova orale ogni commissario disporrà di 10 punti: supereranno la prova orale solo coloro che riporteranno un punteggio di almeno 30/50.

La somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, della media dei punteggi attribuiti alle prove scritte e della prova orale di cui all'art. 6, costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osserveranno le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito, in relazione al numero dei posti disponibili e tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria e saranno nominati i vincitori. A tal fine i concorrenti utilmente graduati saranno invitati a produrre nel termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano ed è in possesso dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

7) certificato dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostreranno di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si troveranno sotto le armi potranno esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali) con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I predetti sono assegnati con decreto del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili nella Valle d'Aosta.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato decadranno dalla nomina.

A norma dell'art. 57 della legge 16 maggio 1978, n. 196, i segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui al presente decreto, potranno accedere a sedi della Valle d'Aosta di classe superiore a quella iniziale ed a qualunque altra sede della restante parte del territorio nazionale solo se provvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 30 gennaio 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(644)

Concorsi per trasferimento per le segreterie comunali della classe terza vacanti nelle province della Repubblica al 1° gennaio 1984.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive province i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

Agrigento	Alessandria della Rocca
Aosta	Saint Vincent cons. Chatillon - Emarese
Arezzo	Bucine Pratovecchio Subbiano
Asti	Castagnole Lanze cons. Castell'Alfero - Frinco cons. Incisa Scapaccino - Castelnuovo Belbo cons. Mombercelli - Vinchio
Avellino	Bagnoli Irpino S. Angelo dei Lombardi
Belluno	Cesiomaggiore Comelico Superiore Pedavena S. Stefano di Cadore Sospirolo
Benevento	Colle Sannita Cusano Mutri S. Giorgio del Sannio
Bergamo	Arcene Azzano S. Paolo cons. Calcinate - Cavernago Canonica d'Adda cons. Casirate d'Adda - Arzago d'Adda cons. Lurano - Castel Rozzone cons. Morengo - Pagazano Paladina Pedrengo Sorisole
Bologna	Malalbergo Porretta Terme
Brescia	Bagolino Bedizzole Cellatica Esine Isorella Nave cons. Ossimo - Malegno Pian Camuno Piancogno Poncarale Rodengo Saiano
Cagliari	Domusnovas Fluminimaggiore Gonnesa Gonnosfanadiga Narcao Pabillonis Pula Quartucciu Santadi San Vito Villamassargia Villasor
Catania	Castiglione di Sicilia
Catanzaro	Cortale Dinami Fabrizia Melissa Roccabernarda Scandale Strongoli
Como	cons. Bellano - Vendrogno Bregnano Brivio Cernobbio cons. Colico - Dorio cons. Dervio - Tremenico Figino Serenza cons. Lurato d'Erba - Alserio cons. Mozzate - Carbonate cons. Pescate - Garlate cons. Valmorea - Bizzarone Vertemate con Minoprio
Cosenza	Campana Celico Longobucco San Lorenzo del Vallo
Cremona	cons. Castelverde - Spinadesco

Cuneo . . . . cons. Ceva - Paroldo
cons. Cortemilia - Perletto
Paesana
Sommariva Bosco
Villafalletto

Ferrara . . . . Goro
Lagosanto
Migliarino
Mirabello
Poggio Renatico
Ro Ferrarese
Vigarano Mainarda

Foggia . . . . Ischitelli

Forlì . . . . Civitella di Romagna
Mercato Saraceno
Sogliano al Rubicone

Frosinone . . . . Castelliri
Paliano
San Giovanni Incarico
Supino

Genova . . . . Mignanego
Ronco Scrivia
Rossiglione

Gorizia . . . . cons. Romans d'Isonzo - Villesse

Grosseto . . . . Civitella Paganico
Pitigliano

Isernia . . . . Venafro

L'Aquila . . . . Trasacco

Latina . . . . Ponza

Lecce . . . . Botrugno
Presicce
Salve

Livorno . . . . Porto Azzurro

Lucca . . . . cons. Piazza al Serchio - Giuncugnano

Mantova . . . . Gonzaga
Guidizzolo
Marcaria
Monzambano
Ostiglia
Rodigo
Roncoferraro

Matera . . . . S. Mauro Forte

Messina . . . . Furnari
Montalbano Elicona
Saponara

Milano . . . . Albiate
Arconate
cons. Borghetto Lodigiano - Brembio
Briosco
Burago di Molgora
cons. Busnago - Roncello
Casorezzo
Cavenago Brianza
Cesate
Gaggiano
Lacchiarella
cons. Orio Litta - Ospedaletto Lodigiano
Pozzuolo Martesana
San Giorgio su Legnano
Sovico
Veduggio con Colzano
Villa Cortese
cons. Zelo Buon Persico - Cervignano d'Adda

Modena . . . . Fanano
Montese
Prignano sulla Secchia
Concordia sulla Secchia

Novara . . . . cons. Briga Novarese - Bolzano Novarese
cons. Caltignaga - Briona
Cannobio
Casale Corte Cerro

Nuoro . . . . Desulo
Lodè
Orroli
Orune
Tertenia
Tortolì

Oristano . . . . Mogoro
Samugheo
Santulussurgiu
Uras

Padova . . . . Bagnoli di Sopra
cons. Bovolenta - Candiana
cons. Carrara S. Giorgio - Carrara S. Stefano
Correzzola
Fontaniva
Galzignano Terme
Grantorto
Lozzo Atestino
Ospedaletto Euganeo
Pernumia
cons. Piacenza d'Adige - Masi
S. Angelo di Piove
Villanova di Camposampiero
Vò

Palermo . . . . Polizzi Generosa
Petralia Soprana

Parma . . . . Berceto
Colorno
Felino
Neviano degli Arduini
Roccabianca
Soragna

Pavia . . . . Cassolnovo
cons. Cilavegna - Albonese
cons. Godiasco - Montesegale - Rocca Susella
cons. Gropello Cairoli - Zerbolò
Miradolo Terme
Sannazzaro de' Burgondi
cons. San Genesio ed Uniti - Zeccone
con. Santa Maria della Versa - Golferenzo - Volpara
Varzi

Perugia . . . . Cannara
Nocera Umbra
San Giustino

Pesaro Urbino . . . . . Pergola

Piacenza . . . . Bettola
Carpaneto Piacentino
Castelvetro Piacentino
Ferriere
Gragnano Trebbiense
Gropparello
Lugagnano Val d'Arda
Ponte dell'Olio
Vernasca

Pordenone . . . . Zoppola

Potenza . . . . Bella
Brienza
Corleto Perticara
Muro Lucano
San Fele

Reggio Calabria . . . . . Bianco
Oppido Mamertina
Platì
Seminara

Reggio Emilia . . . . . Bagnolo in Piano
Brescello
Carpineti
Luzzara
Rolo
San Martino in Rio
Vezzano sul Crostolo

Rieti . . . . Amatrice
Pescorocchiano
Leonessa

Roma . . . . Bellegra
Carpineto Romano
Lanuvio

Rovigo . . . . San Martino di Venezze

Salerno . . . . Colliano
Padula
Sant'Arsenio
San Valentino Torio

Sassari . . . . Bono
Ossi
Villanova Monteleone

Savona . . . . cons. Altare - Mallare
Millesimo

Sondrio . . . . Bormio
cons. Delebio-Piantedo
Sondalo

Teramo . . . . Corropoli

Torino . . . . Cumiana
San Carlo Canavese
Sant'Ambrogio di Torino

Treviso . . . . Borso del Grappa
Breda di Piave
Cappella Maggiore
Casale sul Sile
Casier
Fontanelle
Fonte
Giavera del Montello
Godega Sant'Urbano
Istrana
Mansuè
Miane
Monastier di Treviso
Morgano
Orsago
Ponte di Piave
Povegliano
Sarmede
Silea
Tarzo

Udine . . . . Gonars
Paularo
Povoletto
Talmassons
Tarcento
Tricesimo
Varmo

Varese . . . . cons. Arsago Seprio - Mercallo
cons. Biandronno - Bregano
cons. Cocquio Trevisago - Monvalle
cons. Cuveglio - Casalzuigno
cons. Lavena Ponte Tresa - Cremenaga
cons. Leggiuno - Sangiano
Carnago
Castronno
Morazzone
Travedona Monate
Viggiù

Venezia . . . . Campagna Lupia
Cona
Fossò
Vigonovo

Vercelli . . . . cons. Livorno Ferraris - Moncrivello
Occhieppo Inferiore
cons. Roasio - Villa del Bosco
Saluggia

Verona . . . . Boscochiesanuova
Buttapietra
Caprino Veronese
Malcesine
cons. Soave - Cazzano di Tramigna
Zimella

Vicenza . . . . Barbarano Vicentino
Comisano Vicentino
Castelgomberto
Cogollo del Cengio
Montecchio Precalcino
Monticello Conte Otto
Nove
Roana
Sarcedo
Sarego
Valli del Pasubio
Villaverla
Zugliano

Viterbo . . . . Blera

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe terza o di classe quarta, anche in servizio in altre province.

I segretari che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire entro il termine del 1° marzo 1984 i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizie:

1) domanda indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre province, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del presente bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 7.500 (settemilacinquecento), intestato alla prefettura, divisione S.C., quale tassa di partecipazione al concorso, con l'indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorre, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree; abilitazione alle funzioni di segretario comunale; corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno; corsi di perfezionamento per segretari comunali; idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario capo di 1ª classe e di segretario generale di 2ª classe; abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi ed ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(645)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in giurisprudenza ed economia e commercio.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione 24 gennaio 1984, n. 24/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di consigliere di terza classe in prova — settima qualifica funzionale — nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in giurisprudenza ed economia e commercio, indetto con deliberazione 26 febbraio 1983, n. 148/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983.

(742)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva, riservato ai laureati in economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze politiche e giurisprudenza.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione 23 gennaio 1984, n. 22/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a quattro posti di consigliere di terza classe in prova — settima qualifica funzionale — nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, riservato ai laureati in economia e commercio, scienze economiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze politiche e giurisprudenza, indetto con deliberazione 26 febbraio 1983, n. 148/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1983.

(743)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Asiago dell'unità sanitaria locale n. 35.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale presso il presidio ospedaliero di Asiago dell'unità sanitaria locale n. 35.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Asiago (Vicenza).

(697)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 41 del 10 febbraio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma: Concorso pubblico, per titoli, integrato da prova pratica, ad un posto di agente tecnico.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di applicato aggiunto.

Consorzio trasporti Lazio, in Roma: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di primo funzionario, livello III, da adibire al settore tecnico; un posto di primo funzionario, livello III, da adibire al settore amministrativo contabile e a dieci posti di assistente, livello V.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227